

DELIBERA n. 184

del 3 marzo 2021

Fasc. Anac n. 2653/2020

Oggetto: Prosecuzione dell'affidamento alla A2A Calore & Servizi S.r.l. del servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti raggiunti dal teleriscaldamento degli immobili del Comune di Milano, nonché dei servizi e lavori complementari e/o analoghi. Stazione appaltante: Comune di Milano.

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, Allegato II, art. 6 lett. b); Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 art. 2 comma 1; Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 art. 30 comma 1

Parole chiave

Proroga e rinnovo dei contratti pubblici di servizi

Massima

Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge, la proroga e il rinnovo dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. La proroga cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Di conseguenza, l'utilizzo improprio dell'istituto della proroga del contratto costituisce un'illegittima fattispecie di affidamento senza gara.

VISTO

l'articolo 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui i compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione;

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

VISTO

il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici adottato con delibera n. 803 del 4 luglio 2018, pubblicato in G.U.R.I. Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2018;

VISTA

la relazione dell'Ufficio Vigilanza Servizi e Forniture

Premesse

Con nota acquisita al prot. Anac n. 31155 del 28.4.2020 è pervenuta una segnalazione indirizzata anche al Comune di Milano, con la quale sono stati esposti alcuni presunti profili di illegittimità relativi alla prosecuzione dei due affidamenti effettuati dal Comune di Milano con la delibera di Giunta n. 469 del 3.4.2020 e le Determinazioni dirigenziali n. 2682 e n. 2683 del 14.04.2020, rinegoziando ed affidando in forma diretta in prosecuzione i contratti con Engie S.p.A. e A2A Calore e Servizi S.r.l. sottoscritti il 14 aprile 2013 e scaduti il 15 aprile 2020.

Valutata la documentazione in atti, con nota prot. Anac n. 41646 del 6.5.2020 l'Ufficio istruttore ha comunicato l'avvio dell'istruttoria ai sensi degli artt. 13 e seguenti del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4 luglio 2018, al fine di verificare la legittimità della prosecuzione dei due affidamenti in oggetto, da parte del Comune di Milano.

Successivamente il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 29 luglio 2020, in applicazione dell'art. 10 comma 2 del predetto Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 4 luglio 2018 ha disposto la sospensione del procedimento di vigilanza relativo all'affidamento alla Engie Servizi S.p.A. del servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili del Comune di Milano nonché dei servizi e lavori complementari e/o analoghi, di cui alla determinazione dirigenziale n. 2683 del 14.4.2020. Ciò in quanto è emersa la sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale sulla medesima fattispecie (TAR Lombardia Milano, sez. I, RG n. 929/2020; Consiglio di Stato, V, RG n. 5336/2020 e n. 5479/2020).

Il Consiglio, nella medesima adunanza, ha comunque disposto la prosecuzione del procedimento avente ad oggetto l'affidamento alla A2A Calore & Servizi S.r.l. del servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti raggiunti dal teleriscaldamento degli immobili del Comune di Milano nonché dei servizi e lavori complementari e/o analoghi, di cui alla determinazione dirigenziale n. 2682 del 14 aprile 2020.

Il Comune di Milano ha formulato le controdeduzioni con nota del 18 giugno 2020 acquisita al prot. Anac n. 45799 del 18.6.2020 allegando la relativa documentazione.

Con nota del 13 agosto 2020, acquisita al prot. Anac n. 61896 del 14.8.2020, la A2A Calore & Servizi ha formulato le proprie controdeduzioni e con nota del 22 ottobre 2020, acquisita al prot.



Anac n. 78603 del 22.10.2020, la società ha richiesto di essere sentita in audizione ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di vigilanza.

L'audizione si è tenuta in conferenza telefonica in data 3 novembre 2020. Nel corso dell'audizione A2A Calore & Servizi ha illustrato, tra l'altro le caratteristiche del sistema di teleriscaldamento della città di Milano, particolarmente efficiente, caratterizzato da impianti e reti ad alto contenuto tecnologico in cui il calore viene prodotto da impianti centralizzati che utilizzano, per la produzione di energia termica, oltre che ai combustibili tradizionali, anche fonti rinnovabili e da recupero del calore da cicli produttivi.

In base alle relazioni del Comune di Milano e della A2A Calore e Servizi S.r.l., nonché in base a quanto emerso in corso di audizione, l'Ufficio istruttore ha ritenuto di dover effettuare ulteriori approfondimenti istruttori mediante richieste documentali integrative ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di vigilanza.

Il Comune di Milano ha riscontrato alla richiesta con nota del 2.12.2020 acquisita al prot. Anac. n. 92513 del 412.2020, trasmettendo una relazione e la documentazione richiesta.

In base alle risultanze acquisite nel corso dell'istruttoria è emerso conclusivamente quanto segue.

Fatto

Con delibera di Giunta n. 469 del 3 aprile 2020 il Comune di Milano assegnava la spesa complessiva di € 39.466.275,00 per il servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili del Comune di Milano, della manutenzione straordinaria, dei servizi complementari e/o analoghi in linea con le avanzate politiche ambientali e di innovazione tecnologica, nonché del servizio di teleriscaldamento, per il periodo dal 16 aprile 2020 al 15 aprile 2021.

In esecuzione di tale delibera, venivano adottate:

- la Determinazione dirigenziale n. 2683 del 14 aprile 2020 con la quale veniva affidato al R.T.I. Engie Servizi S.p.A. con sede a Roma il servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici degli immobili del Comune di Milano, nonché i servizi e lavori complementari e/o analoghi in linea con le avanzate politiche ambientali e di innovazione tecnologica (comprensiva della trasformazione delle centrali a gasolio, degli interventi di efficientamento impianti di climatizzazione e dell'istallazione delle valvole termostatiche ancora mancanti) per il periodo 16 aprile 2020-15 aprile 2021 ed una spesa complessiva di € 34.810.442,66.

Si tratta della prosecuzione del Contratto servizio energia cd. SIE 2 in adesione alla Convenzione Consip avente ad oggetto il Servizio Integrato Energia e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Lotti 2 e 3, sottoscritto dal Comune con il RTI Cofely Italia S.p.A., oggi Engie Servizi S.p.A. (cd. appalto calore, con cui il Comune di Milano provvede all'erogazione del riscaldamento in oltre 650 siti di proprietà).

Su tale affidamento, per i motivi indicati in premessa, l'attività istruttoria è stata sospesa, pertanto non è oggetto della presente delibera;

- la Determinazione dirigenziale n. 2682 del 14 aprile 2020 con la quale veniva affidato alla A2A Calore & Servizi S.r.l. con sede a Brescia il servizio di gestione, conduzione e manutenzione

degli impianti raggiunti dal teleriscaldamento degli immobili del Comune di Milano, nonché dei servizi e lavori complementari e/o analoghi in linea con le avanzate politiche ambientali e di innovazione tecnologica per il periodo minimo strettamente necessario a garantire la continuità del servizio in una stagione termica, precisamente dal16 aprile 2020 al 15 aprile 2021, per una spesa complessiva Iva inclusa di € 4.655.832,34.

Si tratta della prosecuzione del contratto stipulato in data 4 ottobre 2013 tra il Comune di Milano ed A2A Calore & Servizi S.r.l. avente ad oggetto il servizio calore degli stabili comunali raggiunti dal teleriscaldamento, comprensivo di manutenzione straordinaria e servizi complementari (presidi fissi e climatizzazione presso alcuni edifici comunali) con decorrenza 16 aprile 2013 e scadenza 15 aprile 2020.

In base alla determinazione n. 2682/2020, la prosecuzione dell'affidamento trae origine dagli obiettivi di efficientamento energetico degli immobili comunali espressi con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1653 del 4 ottobre 2019, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per l'avvio del procedimento di elaborazione del Piano Aria e Clima (PAC). Il PAC prevede la riqualificazione energetica del 50% del patrimonio comunale entro il 2030 e la riqualificazione di tutto il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica al 2040 e dei restanti edifici di proprietà comunale al 2035, con eliminazione delle risorse fossili a favore dell'utilizzo di risorse rinnovabili. Nella determinazione si riporta che la Convenzione Consip SIE 3 (avente ad oggetto il Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni, che comprende anche il teleriscaldamento) aggiudicata, relativamente al lotto n. 3 che include la città di Milano, alla società Siram S.p.A. ed attivata il 5 febbraio 2020, per un periodo contrattuale minimo di 6 anni, avrebbe soddisfatto solo parzialmente le esigenze di efficientamento energetico e di riduzione delle emissioni in atmosfera di cui alla deliberazione di Giunta n. 1653/2019.

Ciò avrebbe richiesto «una più approfondita istruttoria, non compatibile con la scadenza del contratto vigente e con l'esigenza di garantire la prosecuzione del servizio reso».

Il Comune di Milano ha quindi adottato i seguenti passi procedurali:

- in data 24 marzo 2020 ha inviato una richiesta di offerta all'attuale gestore del teleriscaldamento A2A Calore & Servizi, la quale ha riscontrato inviando l'offerta il 26 marzo 2020; - il giorno successivo al riscontro di A2A, in data 27 marzo 2020 ha inviato la Richiesta Preliminare di Fornitura a Siram S.p.A., aggiudicataria del lotto includente Milano della Convenzione Consip SIE3, la quale ha riscontrato in data 6 aprile 2020 evidenziando - a quanto si evince dalla determina - che l'iter di perfezionamento della redazione del Piano Tecnico Economico illustrato al par. 4.4 e seguenti dell'Allegato 5-Capitolato tecnico 3 della Convenzione, fisiologicamente avrebbe necessitato di tempi più lunghi, anche a fronte dell'ingente numero di edifici di cui consta il patrimonio immobiliare del Comune di Milano e delle specifiche e complesse caratteristiche che lo stesso presenta.

L'amministrazione comunale ha dunque deciso di accettare l'offerta della A2A Calore & Servizi S.r.l., in quanto avrebbe mantenuto invariate le precedenti condizioni contrattuali e sarebbe stata vantaggiosa dal punto di vista economico. Erano previsti inoltre dei lavori complementari e/o analoghi ovvero la trasformazione delle centrali a gasolio e l'installazione di valvole termostatiche, in linea con le avanzate politiche ambientali e di innovazione tecnologica «rappresentando la sola



impresa attualmente in grado di fornire i risultati richiesti nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall'estrema urgenza».

La scelta dell'offerta della A2A Calore & Servizi S.r.l. è stata giustificata inoltre dalle norme contenute nell'art. 6 dell'Allegato 2 del d.lgs. 115/2008, che consentirebbe in ambito energetico di stipulare un contratto di durata non inferiore ad un anno a fronte di miglioramenti ambientali. Nella determinazione 2682/2020 si legge altresì, che Siram S.p.A. sarebbe stata impossibilitata ad eseguire i sopralluoghi necessari per la formulazione della propria offerta a causa della situazione emergenziale dovuta al Covid 19 e dunque il subentro nella gestione sarebbe stato irrealizzabile, anche per la necessità di poter continuare ad ordinare ed ottenere servizi essenziali ed attività senza soluzione di continuità sugli impianti dell'amministrazione comunale, garantendone il funzionamento e l'adeguamento alle necessità che quotidianamente si manifestano.

Il Comune di Milano ha dichiarato che a seguito dell'emanazione della determinazione dirigenziale n. 2682/2020, l'atto di prosecuzione con A2A Calore & Servizi non è stato sottoscritto e che nel frattempo le attività proseguono in virtù del verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge.

Diritto

1. Come già evidenziato, oggetto della presente istruttoria è l'affidamento della prosecuzione della gestione del servizio di teleriscaldamento su immobili di proprietà del Comune di Milano ad A2A Calore & Servizi S.r.l. dal 16 aprile 2020 al 15 aprile 2021, avvenuta con determinazione dirigenziale n. 2682 del 14 aprile 2020, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 469 del 3 aprile 2020.

In base alla determinazione 2682/2020, la prosecuzione dell'affidamento è avvenuta in quanto l'offerta presentata dalla società A2A Calore & Servizi è stata ritenuta economicamente vantaggiosa per l'amministrazione comunale mantenendo invariate le condizioni contrattuali dei vigenti rapporti in essere, ed in parte migliorativa. Inoltre, erano previsti dei lavori complementari e/o analoghi comprensivi della trasformazione delle centrali a gasolio e dell'istallazione delle valvole termostatiche ancora mancanti. Di qui l'applicazione della normativa di cui all'Allegato II del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Anche in base alla delibera di Giunta Comunale n. 469/2020 la prosecuzione dell'affidamento per 12 mesi trova giustificazione, tra l'altro, nella normativa speciale costituita dall'Allegato 2 del d.lgs. 115/2008 che consente in ambito energetico di stipulare un contratto avente ex art 6 una durata non inferiore ad un anno a fronte di miglioramenti ambientali.

A riguardo si osserva che il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 è stato emanato in attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, finalizzato a contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente, attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. L'art. 16, comma 4, del d.lgs. 115/2008 dispone infatti che nell'ambito dei contratti che possono essere proposti per la fornitura di un servizio energetico rientra il «contratto di servizio energia» rispondente ai requisiti ed alle prestazioni dell'Allegato II del medesimo d.lgs. 115, che qualificano

il contratto servizio energia. In particolare il punto 4 dell'Allegato II prevede che ai fini della qualificazione come contratto servizio energia, un contratto deve fare esplicito e vincolante riferimento allo stesso decreto legislativo e prevedere una serie di specifici elementi (requisiti e prestazioni) dettagliatamente individuati dalle lettere da a) a s) che caratterizzano il contratto quale contratto di servizio energia.

Nell'Allegato II del d.lgs. 115/2008, alla lettera b) del punto 6 si stabilisce che «qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia, le parti concordino l'esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi e corrispondenti ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto potrà essere prorogata nel rispetto delle modalità definite dal presente decreto».

Per rinnovi o stipule successive alla prima la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale deve essere di almeno il 5% rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione (art. 5 del d.lgs. n. 115/2008).

La norma di cui all'art. 6 comma 2 dell'Allegato II è stata introdotta allo scopo di tutelare l'ambiente e migliorare l'efficienza energetica e negli usi finali dell'energia essendo «legata all'opportunità di conseguire un più rapido adeguamento dei servizi energia ai sopravvenuti parametri di efficienza energetica, senza attendere la naturale scadenza dei contratti e consentendone la rinegoziazione anticipata, incentivandola mediante l'allungamento della durata, con possibilità quindi di "spalmare" su un periodo più lungo i corrispettivi a fronte degli investimenti necessari per far fronte agli interventi volti al conseguimento dell'efficienza energetica» (Cfr. Cons. Stato, III, 15.4.2016 n. 1352). La rinegoziazione con proroga può quindi avvenire esclusivamente alle condizioni previste dalla norma, che contiene una previsione derogatoria e come tale non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Nel corso dell'istruttoria non è stato chiarito in che termini si potessero realizzare in un solo anno i benefici energetici ed ambientali espressi con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1653 del 4 ottobre 2019 ripresi con la determinazione n. 2682/2020, tenuto conto che il servizio in esame si remunera e si ammortizza tramite la gestione di lunga durata e che gli obiettivi di efficientamento energetico sono stati fissati dal Comune a lungo termine. Infatti le linee di indirizzo del Piano Aria e Clima prevedono la riqualificazione energetica del 50% del patrimonio comunale entro il 2030, la riqualificazione di tutto il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica al 2040 e dei restanti edifici di proprietà comunale al 2035 con eliminazione delle risorse fossili a favore dell'utilizzo di risorse rinnovabili ed il raggiungimento della neutralità carbonica della città nel 2050.

Tra l'altro, in base alla determinazione n. 2682/2020 non era specificato se tramite l'installazione delle valvole termostatiche e la trasformazione delle centrali a gasolio si potesse raggiungere in un anno la riduzione del fabbisogno di energia primaria superiore al 5% ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 115.

Il Comune di Milano ha chiarito di non aver ordinato ad A2A Calore & Servizi le attività di efficientamento energetico previste nella d.d. n. 2682/2020, ovvero l'installazione delle valvole termostatiche per il controllo della temperatura interna e l'eliminazione della centrale a gasolio di via dei Narcisi. Ha chiarito inoltre che il servizio affidato in prosecuzione consiste nella conduzione e gestione impianti con le attività manutentive ordinarie e straordinarie indispensabili.



Alla luce di quanto sopra, non essendo stati effettuati investimenti finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica, si ritiene che la prosecuzione del contratto con A2A Calore & Servizi per 12 mesi, disposta dal Comune di Milano, non possa trovare giustificazione nella normativa speciale di cui all'Allegato II del d.lgs. 115/2008.

2. Nelle controdeduzioni il Comune di Milano ed A2A Calore & Servizi hanno sostenuto che l'atto di prosecuzione approvato con la Determinazione Dirigenziale n. 2682/2020 avrebbe natura accessiva/operativa/attuativa finalizzata alla regolamentazione delle condizioni economico/prestazionali del servizio già affidato in forza della Convenzione stipulata nel 1996 tra il Comune di Milano ed AEM, che costituisce il provvedimento principale di affidamento del servizio di teleriscaldamento ad A2A.

In base alla documentazione depositata dalle parti nel corso dell'istruttoria, è stato possibile verificare che in data 3 dicembre 1996 il Comune di Milano ha stipulato con la A.E.M. S.p.A. (Azienda Elettrica Municipale di Milano, ora A2A S.p.A.) una convenzione per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici a rete gas e teleriscaldamento sul territorio comunale.

A.E.M. ha successivamente conferito ad AEM Distribuzione Gas e Calore SPA (AEM Gas) il ramo di azienda relativo al servizio di teleriscaldamento con autorizzazione del Comune di Milano del 7 ottobre 1999 ed in data 25 maggio 2007 è stata sottoscritta tra il Comune di Milano e A.EM S.p.A (ora A2A S.p.A.) una Convenzione quadro per la diversificazione energetica nel territorio comunale mediante la promozione del teleriscaldamento.

A seguito di scissione parziale di AEM Gas del 19 dicembre 2008, A2A Calore & Servizi S.r.l. ha acquisto il ramo d'azienda relativo al servizio di teleriscaldamento, con effetto dal 1° gennaio 2009, ed è subentrata ad A2A S.p.A. in tutte le obbligazioni contrattuali vigenti con il Comune di Milano nell'ambito della convenzione del 3 dicembre 1996.

In forza della Convenzione per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici a rete gas e teleriscaldamento stipulata in data 3 dicembre 1996 tra il Comune di Milano e A.E.M. S.p.A. ¹, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 631 del 5 aprile 2013 ha dato linee di indirizzo per l'affidamento alla società A2A Calore & Servizi S.r.l.² della gestione del servizio calore tramite teleriscaldamento nonché dei servizi complementari di 27 stabili comunali dal 16 aprile 2013 al 15 aprile 2020.

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 631/2013 il Comune di Milano, con determinazione dirigenziale n. 76 del 15 aprile 2013, ha quindi affidato ad A2A Calore & Servizi s.r.l. la gestione del servizio di teleriscaldamento e dei servizi complementari in 27 edifici di

¹ Cui è successivamente subentrata A2A S.p.A., che si avvale per l'erogazione del servizio di teleriscaldamento della sua controllata A2A Calore & Servizi S.r.l.

² Con la medesima deliberazione di Giunta sono state date linee di indirizzo anche per l'adesione alle Convenzioni Consip "Servizio Integrato Energia e dei servizi connessi per le P.A. - Lotti 2 e 3", relativamente agli edifici demaniali e scolastici comunali, nonché per l'affidamento, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) e b) d.lgs. 163/2006, di servizi complementari e/o analoghi allo stesso Assuntore R.T.I. Cofely Italia S.p.A. per il periodo 16.4.2013 /15.4.2020.

proprietà comunale dal 16 aprile 2013 al 15 aprile 2020 al per una spesa complessiva, compresa l'attività di manutenzione, di € 18.739.430,00 0 (I.V.A inclusa).

In data 4 ottobre 2013 il Comune di Milano ed A2A Calore & Servizi S.r.l. hanno quindi stipulato il contratto per il servizio calore degli stabili comunali raggiunti dal teleriscaldamento e lo svolgimento di servizi complementari dal 16 aprile 2013 al 15 aprile 2020, che è stato prolungato per ulteriori 12 mesi dal 16 aprile 2020 al 15 aprile 2021) con delibera di Giunta Comunale n. 269/2020 e determinazione dirigenziale n. 2682/2020.

Ciò premesso da un punto di vista fattuale, si osserva che la Convenzione sottoscritta nel 1996 tra Il Comune di Milano ed AEM (oggi A2A Calore & Servizi s.r.l.) ha ad oggetto la gestione della rete di teleriscaldamento, mentre la gestione dei servizi di teleriscaldamento all'interno dei n. 27 immobili comunali, oggetto di prosecuzione, è avvenuta con il contratto stipulato tra il Comune di Milano ed A2A Calore & Servizi il 4 ottobre 2013.

Infatti nella Convenzione del 1996 oggetto della gestione esclusiva da parte di A.E.M. (oggi A2A Calore & Servizi) è la gestione del servizio pubblico a rete di distribuzione di gas combustibili e teleriscaldamento nell'ambito della circoscrizione territoriale del Comune di Milano.

In base all'art. 2 della Convenzione, alla società è riconosciuto in esclusiva per i servizi gas e teleriscaldamento/teleraffrescamento il diritto di installare e gestire nell'ambito territoriale gli impianti e le installazioni occorrenti e di distribuire e vendere gas combustibili di qualsiasi natura, comunque prodotti, nonché altri vettori energetici, quali vapore ed acqua riscaldata o refrigerata, per usi domestici, commerciali ed industriali e comunque per tutti gli usi e le destinazioni richieste e richiedibili dall'utenza, perseguendo l'ottimizzazione della distribuzione energetica integrata mediante reti.3

Invece, oggetto del contratto del 4 ottobre 2013 è il servizio calore in 27 stabili comunali raggiunti dal teleriscaldamento e lo svolgimento dei servizi complementari.

Nella determinazione n. 76/2013 viene chiarito altresì che si tratta di edifici che ancora non erano allacciati alla rete di teleriscaldamento, in quanto per 25 edifici la A2A Calore & Servizi avrebbe completato l'allacciamento alle reti di teleriscaldamento entro il 2013, per gli ulteriori due edifici l'allacciamento sarebbe stato completato entro il 2014.

In altri termini, mentre in base alla Convenzione del 1996 la gestione della rete di teleriscaldamento da parte di A2A Calore & Servizi era svolta per il Comune, ma in favore della collettività, con le determinazioni n. 76/2013 ed il contratto del 4 ottobre 2013 le prestazioni

³ Tra l'altro, nella determinazione dirigenziale n. 76/2013 si legge che la Convenzione del 3 dicembre 1996

regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e

senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 8

per la parte relativa all'affidamento del servizio di teleriscaldamento, in applicazione dall'art. 34, comma 22, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, rimane in essere fino al 2020, tenuto conto che la disciplina primaria ha introdotto norme dirette a stabilizzare gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1.10.2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa e a quelle da esse controllate, fattispecie in cui versa A2A Calore & Servizi S.r.In base all'originaria formulazione dell'art. 34, comma 22, del decreto legge n. 179/2012 gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che



relative al servizio di teleriscaldamento sono dirette unicamente al Comune, che ne fruisce alla stregua di un qualsiasi altro soggetto. Tra l'altro, vi è giurisprudenza che sulla base dello stesso ragionamento ha affermato che il riscaldamento dei locali comunali non è servizio pubblico ma appalto (T.R.G.A. Bolzano, sentenza n. 91 dell'8.3.2007).

Si ritiene pertanto che il titolo contrattuale in base al quale la società a2A Calore & Servizi ha fornito al Comune di Milano il servizio di teleriscaldamento per gli immobili di proprietà comunale sia quello sottoscritto il 4 aprile 2013 e che, di conseguenza, la prosecuzione dell'affidamento del servizio avvenuta ad aprile 2020 sia da riferirsi esclusivamente a tale contratto, e che non possa essere giustificato direttamente dalla Convenzione del 1996.

Ciò emerge anche dal dato testuale della determinazione dirigenziale n. 2682/2020 che fa riferimento unicamente alla prosecuzione del servizio di teleriscaldamento su 29 stabili comunali regolati dallo specifico contratto per il servizio calore degli stabili comunali in vigore dal 16 aprile 2013 ed in scadenza al 15 aprile 2020.

Nella determinazione, le motivazioni della prosecuzione dell'affidamento non sono riferite alla Convenzione del 1996, bensì ad altre circostanze, quali l'impossibilità di aderire entro la prossima stagione termica alla Convenzione Consip SIE3 e la possibilità di applicare l'Allegato II del d.lgs. 115/2008.

3. In base alla determinazione n. 2682/2020 la prosecuzione del rapporto contrattuale sorto tra il Comune di Milano ed A2A Calore & Servizi il 13 aprile 2013 e scaduto il 15 aprile 2020 è avvenuto alle stesse condizioni del precedente con condizioni migliorative dal punto di vista economico.

L'affidamento è stato preceduto da una richiesta di offerta tecnica economica del Comune di Milano del 24 marzo 2020 e dall'invio, da parte di A2A Calore & Servizi, dell'offerta tecnico economica in data 26 marzo 2020, successivamente integrata in data 3 aprile e 8 aprile 2020.

In base alla documentazione acquisita ed alle controdeduzioni del Comune di Milano, nel contratto del 2013 si fa riferimento al servizio in 27 immobili di proprietà comunale, mentre nella determinazione n. 2682/2020 si fa riferimento a n. 29 stabili comunali e nella relazione del Comune di Milano del 2 dicembre 2020 si fa riferimento a n. 30 impianti serviti dalla rete di teleriscaldamento. Parrebbe dunque che con la prosecuzione sia stato ampliato il numero di edifici raggiunti dal teleriscaldamento.

Inoltre, in base alla determinazione n. 2682/2020 con la prosecuzione dell'affidamento è stata prevista anche l'esecuzione di lavori complementari e/o analoghi comprensivi della trasformazione delle centrali a gasolio e dell'istallazione delle valvole termostatiche ancora mancanti (che come già evidenziato, costituivano l'asserito presupposto di applicabilità del d.lgs. 115/2008).

Alla luce di quanto sopra, con l'affidamento in prosecuzione ad A2A Calore & Servizi il Comune di Milano non si è limitato a differire il termine finale dell'affidamento dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021, ma ha operato una nuova negoziazione con l'appaltatore, che si è conclusa con la modifica di alcune delle condizioni del contratto originario.

Nell'affidamento in prosecuzione del servizio di teleriscaldamento ad A2A Calore & Servizi vi sono dunque gli estremi della fattispecie di rinnovo contrattuale di un appalto di servizi sopra soglia comunitaria.

Per la consolidata giurisprudenza infatti, mentre la proroga di un appalto pubblico ne sposta solo in avanti il termine finale, mediante un differimento temporale operato dalla stazione appaltante, il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che si può concludere o alle stesse condizioni originarie o con una modifica del contratto originario, oltre che nella durata, anche in altri elementi (ad esempio prezzi, prestazioni ecc..).

Sotto un diverso profilo, nel caso in esame, trattandosi di prosecuzione di un contratto sorto del 2013, e dunque in vigenza del d.lgs. 163/2006, in base al Comunicato del Presidente dell'Autorità dell'11 maggio 2016, al rinnovo (ed alle proroghe) continuano ad applicarsi le norme dello stesso d.lgs. 163/2006, peraltro richiamato nelle premesse della determinazione n. 2682/2020

A riguardo occorre considerare che nel nostro ordinamento vige il divieto di proroga e di rinnovo dei contratti pubblici, sancito dall'art. 23 della legge 18 aprile 2005 n. 62.

La proroga ed il rinnovo si traducono infatti in una fattispecie di affidamento senza gara, con violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento, enunciati dall'art. 2 comma 1 del d.lgs. 163/2006, oggi art. 30 comma 1 del d.lgs. 50/2016 (Delibera Anac n. 304 del 1.4.2020).

L'Autorità e la giurisprudenza amministrativa hanno evidenziato come in materia di rinnovo dei contratti pubblici di appalto (come la proroga) non vi sia alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4192).

Stante il principio generale del divieto del rinnovo dei contratti pubblici sancito dall'art. 23 della legge 62/2005, nella vigenza del d.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis, l'Autorità ha rilevato residuali margini di applicabilità del rinnovo espresso a determinate condizioni e nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza e par condicio alla base dell'evidenza pubblica (comunicato del Presidente ex Avcp del 7.11.2015). In particolare, la procedura negoziata di cui all'art. 57 comma 5 lett. b) dello stesso d.lgs. 163/2006 (Deliberazione ex AVCP n. 6/2013 e parere n. 38/13 del 24.07.2013) ammette la ripetizione dei servizi analoghi, purché tale possibilità sia stata espressamente prevista e stimata nel bando, faccia seguito ad un contratto stipulato a seguito di procedura aperta o ristretta e rientri in determinati limiti temporali (tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale).

Tali condizioni non si rinvengono nel rinnovo operato dal Comune di Milano, in quanto il contratto originario del 4 ottobre 2013 è stato affidato in forma diretta e non è stata prevista la possibilità né di rinnovare né di prorogare l'esecuzione del servizio, inoltre la prosecuzione, disposta nel 2020, è avvenuta tre anni dopo la stipula del contratto originario.



4. Nel corso dell'istruttoria A2A Calore & Servizi ha sostenuto che l'affidamento in prosecuzione avvenuto con delibera di Giunta n. 469/2020 e determinazione dirigenziale n. 2682/2020 potesse inquadrarsi nella fattispecie della proroga cd. tecnica.

Come evidenziato in precedenti pronunce dell'Autorità, la proroga cd. tecnica è quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara. Si tratta di uno strumento di transizione per qualche mese di ritardo determinato da fatti imprevedibili, per il tempo strettamente necessario ad espletare la nuova procedura e passare da un regime contrattuale ad un altro al fine di evitare un blocco dell'azione amministrativa (Comunicato del Presidente ex Avcp del 4.11.2015; parere AG 38/2013, Delibera Anac n. 822 del 25/11/2019). Inoltre, la proroga è ammissibile se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga⁴.

Nel caso in esame, nel mese di dicembre 2019 A2A Calore & Servizi ed Engie hanno presentato congiuntamente in costituendo RTI al Comune di Milano una proposta di Project financing ai sensi dell'art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016 allo scopo di offrire al Comune un notevole efficientamento degli impianti e degli involucri edilizi tramite il perfezionamento delle esperienze già maturate sul patrimonio immobiliare e con una specificazione dell'apporto specialistico di ognuna delle due società. Nell'ambito di tale proposta, A2A Calore & Servizi ha proposto di sviluppare l'uso del teleriscaldamento di cui è gestore esclusivo.

A2A Calore & Servizi ha sostenuto che la prosecuzione dei contratti disposta ad aprile 2020 sarebbe dovuta alla necessità, da parte del Comune di Milano, di esaminare approfonditamente la proposta di project, caratterizzata da una notevole complessità tecnica oltre che di comparare le diverse opportunità assegnate al Comune anche dalla sopravvenuta efficacia della convenzione Consip SIE 3. La proposta di project, per A2A Calore & Servizi, sarebbe una fattispecie del tutto equiparabile alla procedura per l'individuazione del nuovo aggiudicatario, che legittimerebbe la proroga. Non avrebbe avuto alcun senso l'indizione di una gara parallelamente all'esame di una proposta di project già pervenuta, avente ad oggetto un semplice servizio di gestione, considerato inoltre che tale procedura prevede una seconda fase competitiva aperta a tutti gli operatori su una proposta tecnica dichiarata di pubblico interesse dopo ampia concertazione tra aspirante promotore ed ente locale.

Per A2A Calore & Servizi, la Giunta comunale, nella deliberazione n. 649/2020 avrebbe fatto anche un implicito richiamo all'esame della proposta di project financing avanzata dal costituendo RTI Engie-A2A Calore & Servizi, in quel momento in corso da parte dei competenti uffici comunali, laddove si legge che la spesa è stata assegnata al fine di "permettere all'Amministrazione Comunale di effettuare scelte diversificate in modo da consentire interventi ed utilizzo di fonti energetiche finalizzati alla riduzione dell'inquinamento atmosferico".

Relativamente alla proposta di project financing, il Comune di Milano in corso di istruttoria ha dichiarato che «non è stato in alcun modo connesso alle varie decisioni e scelte prese

.

⁴ La prassi amministrativa della proroga cd. tecnica, oggi codificata dall'art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

recentemente dall'Amministrazione», producendo la lettera del 4 settembre 2020 con cui ha comunicato ad A2A Calore & Servizi ed Engie la conclusione del procedimento con dichiarazione di non fattibilità della proposta ai sensi dell'art. 183 comma 1 del d.lgs. 50/2016.

Alla luce di quanto sopra, fermo restando che la prosecuzione dell'affidamento avvenuta ad aprile 2020 appare riconducibile ad una fattispecie di rinnovo contrattuale, la prosecuzione non può essere qualificata neppure quale proroga cd. tecnica giustificata dalla necessità di esaminare la proposta di project financing.

Come già evidenziato, il Comune di Milano ha dichiarato di non aver successivamente ordinato ad A2A Calore & Servizi le attività di efficientamento energetico previste nella d.d. n. 2682/2020, ovvero l'installazione delle valvole termostatiche per il controllo della temperatura interna e l'eliminazione della centrale a gasolio, e di aver intenzione di sottoscrivere con A2A un contratto relativo alla conduzione e gestione degli impianti con le attività manutentive ordinarie e straordinarie indispensabili. Le criticità emerse in ordine al rinnovo disposto dal Comune di Milano con la determina di giunta n. 469/2020 e la determinazione n. 2682/2020 non sembra possano essere superate da tale circostanza, in quanto, come già evidenziato, vi è stata una rinegoziazione con l'appaltatore ed una modifica delle condizioni originarie del contratto.

Tuttavia, anche volendo ricondurre la prosecuzione ad una fattispecie di cd. proroga tecnica, non sembrano rinvenirsi i presupposti, in primo luogo in quanto l'opzione di proroga tecnica non era prevista nel contratto del 2013 e nel corso dell'istruttoria non è emersa in maniera evidente la situazione di eccezionalità per cui, per ragioni oggettive estranee all'amministrazione, vi era l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente (Cons. Stato, sez. V, 11 maggio 2009, n. 2882; Parere ex Avcp AG 38/2013);

Nella comunicazione di avvio dell'istruttoria sono stati chiesti chiarimenti al Comune in merito alla situazione di estrema urgenza ed alle circostanze per cui non era stata indetta una gara per l'individuazione del nuovo gestore, in vista di una possibile motivata alternativa all'adesione alla Convenzione Consip SIE3. La scadenza del precedente contratto con A2A Calore & Servizi fissata il 15 aprile 2020 era nota sin dalla sottoscrizione avvenuta ad aprile 2013, e le linee guida relative al PAC erano conosciute sin da ottobre 2019, quando è stata emanata la relativa Delibera di Giunta.

È stato inoltre chiesto di chiarire le motivazioni per cui il Comune, a fronte dell'attivazione della Convenzione Consip SIE3 in data 5 febbraio 2020, ed alla scadenza dei contratti in essere al 15 aprile 2020, ha proceduto solo il 27 marzo 2020 ad inoltrare all'assuntore della Convenzione Siram la richiesta preliminare di fornitura, successivamente alla ricezione dell'offerta della A2A, ed in che termini Siram è stata impossibilitata ad effettuare il sopralluogo.

Il Comune di Milano ha chiarito che la nuova convenzione calore SIE3 di Consip aggiudicata a Siram S.p.A. alla quale il Comune di Milano avrebbe aderito alla scadenza dell'affidamento in corso, sia per quanto riguarda il servizio integrato di energia che il teleriscaldamento, aggiudicata il 12 settembre 2014, è stata oggetto di un articolato e complesso contenzioso che si è concluso solo nel dicembre 2019 con la sentenza del Consiglio di Stato n. 8380 del 9 .12.2019, con cui è stata riconfermata l'aggiudicazione inizialmente disposta. Il Comune di Milano ha dichiarato di aver seguito il contenzioso, contattando periodicamente Consip al fine di verificare l'esito del ricorso e



della conseguente attivazione della convenzione. Nel gennaio 2019 l'amministrazione è venuta a conoscenza dell'udienza tenutasi l'11.10.2018 avanti il Consiglio di Stato relativa al lotto 3 comprendente Milano e del fatto che la sentenza, non ancora pubblicata, avrebbe presto consentito l'attivazione della Convenzione. La pronuncia definitiva è stata poi pubblicata il 9 dicembre 2019 ed il 5 febbraio 2020 è stata attivata la convenzione Consip SIE3.

Solo a partire dal 5 febbraio 2020 l'amministrazione ha potuto prendere completa ed esatta conoscenza del contenuto della nuova Convenzione, così come determinata dall'offerta tecnica dell'aggiudicataria SIRAM spa, per effettuare le necessarie valutazioni ai fini dell'adesione.

Il Comune di Milano ha dichiarato di aver tenuto degli incontri con i referenti Consip sin dal 5 febbraio 2020 per anticipare l'avvio dello studio della Convenzione e per conoscere, oltre i contenuti dell'offerta, anche i tempi necessari per la procedura di adesione alla convenzione, e di aver appreso che l'iter di perfezionamento per la redazione del Piano Tecnico Economico da parte dell'aggiudicatario della Convenzione avrebbe richiesto tempi lunghi rispetto a quelli previsti dal Capitolato tecnico. Anche le interlocuzioni con Siram S.p.A. aggiudicataria della Convenzione Consip SIE 3 avrebbero confermato la necessità di tempi più lunghi rispetto a quelli previsti nel Capitolato, per ragioni di natura tecnica.

Il Comune di Milano ha inoltre dichiarato che nel corso degli anni precedenti, a causa dell'incertezza che si era creata in merito all'affidamento della Convenzione SIE3, generata dal contenzioso pendente, l'Amministrazione attraverso incontri, studi ed analisi relative alle necessità degli impianti del Comune di Milano, aveva attivato anche una parallela istruttoria finalizzata alla valutazione della possibilità di espletare una gara autonoma (nell'ipotesi che il contenzioso Consip avesse sortito esito negativo o che l'offerta dell'aggiudicatario non rispondesse completamente alle necessità del Comune di Milano), tanto che aveva provveduto ad inserire nella Programmazione Biennale Acquisti 2019-2020 idonee schede per l'affidamento del servizio relativo alla gestione calore, con connessa manutenzione straordinaria degli impianti, nonché dei servizi accessori necessari e della gestione degli impianti teleriscaldati, suddiviso in 4 lotti funzionali, dalla singola durata decennale ed aventi un importo stimato di 70 milioni di euro, con numeri CIA nn. 257-258-259-260. Tali gare non sono state poi avviate stante il fatto che si è riaperta la concreta possibilità dell'attivazione della Convenzione Consip SIE3.

Il Comune di Milano ha evidenziato altresì che la Determinazione dirigenziale n. 2682 ha disposto "di dare atto che le prestazioni verranno effettuate per il periodo minimo strettamente necessario a garantire la continuità del servizio di una stagione termica dal 16/04/2020 al 15/04/2021".

Su tale aspetto, anche A2A Calore & Servizi ha evidenziato come la durata della stagione termica sia fissata per legge ed un avvicendamento del gestore a stagione termica in corso avrebbe comportato notevoli e significative criticità, in particolare dovute ai tempi minimi necessari per la voltura dei contratti di acquisto dei vettori energetici (disciplinati dall'ARERA), agli adempimenti di consegna/riconsegna delle aree di lavoro prescritti dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed alla stesura dei verbali di presa in carico (prove/verifiche/collaudi) di impianti in esercizio "non interrompibili". A ciò si aggiunga il numero elevato degli stabili del patrimonio del Comune di Milano ed il tempo necessario per acquisire una sufficiente conoscenza degli impianti di produzione e dei relativi apparati di sicurezza (valvole d'intercettazione rapida del gas metano,

interruttori elettrici generali delle centrali termiche, estintori, ecc.), i percorsi degli impianti di distribuzione (percorso tubazioni, sfiati aria, valvole di zona, taratura, ecc.), degli impianti di emissione (filtri aria) nonché gli aspetti ambientali (presenza di amianto e FAV, spazi confinati, ecc.).

A2A Calore & Servizi ha evidenziato inoltre che il servizio in prosecuzione prevede anche la gestione degli impianti di climatizzazione estiva, con particolare attenzione alla cura delle Sale museali di Palazzo Reale e del Museo del '900, che ospitano opere d'arte di valore inestimabile. Relativamente alle determinazioni successive alla scadenza del 15 aprile 2021 per la gestione dei 30 impianti comunali serviti dalla rete di teleriscaldamento, il Comune di Milano ha dichiarato di aver richiesto in data 14 ottobre 2020 un preventivo a Siram S.p.A., aggiudicataria della Convenzione Consip SIE3, al fine di valutare l'assegnazione del servizio a tale ultima società.

Valutazioni

Si prende atto di quanto dichiarato dal Comune di Milano relativamente alle attività di osservazione del contenzioso ed i colloqui preliminari con Consip antecedenti all'attivazione della Convenzione Consip SIE3 avvenuta in data 5 febbraio 2020 (come già evidenziato, tale convenzione comprendeva oltre al teleriscaldamento, anche il servizio energia, in precedenza fornito da Engie).

Appaiono altresì verosimili le ragioni di natura tecnica che hanno comportato la necessità, da parte dell'assuntore della Convenzione SIE3, di prolungare le attività necessarie per la formulazione del Piano Tecnico Economico, tenuto conto anche del periodo emergenziale che, in base a quanto dichiarato dal Comune nella determinazione n. 2682/2020, avrebbe ostacolato l'effettuazione dei sopraluoghi da parte di Siram S.p.A.

Si prende atto, altresì, delle ragioni di natura tecnica illustrate da A2A Calore & Servizi, per cui un cambio del gestore a stagione termica in corso avrebbe compromesso la continuità del servizio, che comprende anche la gestione degli impianti di climatizzazione estiva.

Occorre tuttavia considerare che in base alla legge 9 gennaio 1991 n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) ed al regolamento attuativo d.p.r. 26 agosto 1993 n. 4125 il Comune di Milano è collocato nella zona "E" nella quale l'esercizio degli impianti termici è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno (art. 9 del d.p.r. 412/1993).

Pertanto, per quanto concerne il teleriscaldamento invernale, la stagione termica in corso al momento della prosecuzione oggetto di istruttoria era pressoché conclusa, decorrendo dal 15 ottobre 2019 fino al 15 aprile 2020 e la stagione termica successiva sarebbe ripresa il 15 ottobre 2020 fino al 15 aprile 2021. La scelta di interpellare preventivamente A2A Calore & Servizi e disporre la prosecuzione dell'affidamento per un anno, comprendente anche tutta la successiva stagione termica, anziché fino alla ripresa della prossima stagione termica (15 ottobre 2020)

⁵ Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.



appare solo in parte giustificata dalle difficoltà di carattere tecnico che sarebbero state manifestate anche da Siram, e dalla situazione emergenziale.

Rimane tuttavia la circostanza che a seguito dell'attivazione della Convenzione Consip, avvenuta il 5 febbraio 2020, il Comune di Milano abbia dapprima interpellato l'attuale gestore A2A Calore & Servizi e che solo successivamente al riscontro di quest'ultimo il Comune abbia inviato a Siram la Richiesta Preliminare di Fornitura il 27 marzo 2020.

Da ultimo si prende atto che Comune di Milano abbia dichiarato di trovarsi in fase di valutazione dell'adesione alla Convenzione Consip SIE3 per quanto riguarda il teleriscaldamento al termine del periodo di prosecuzione dell'affidamento ad A2A Calore & Servizi (15 aprile 2021) anche se non è stato chiarito in quale stadio del procedimento di adesione alla Convenzione illustrato al punto 4.4. del Capitolato Tecnico si possa collocare il preventivo di spesa richiesto a Siram in data 14 ottobre 2020.

Alla luce delle considerazioni che precedono, Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 3 marzo 2021

DELIBERA

- l'affidamento ad A2A Calore & Servizi S.r.l. della prosecuzione della gestione del servizio di teleriscaldamento su immobili di proprietà del Comune di Milano dal 16 aprile 2020 al 15 aprile 2021 costituisce una fattispecie di affidamento diretto di appalto di servizi sopra soglia comunitaria, non riconducibile alla Convenzione del 1996 e non giustificato dalla normativa speciale di cui all'Allegato II del d.lgs. 115/2008, nonché in carenza dei presupposti applicativi del rinnovo contrattuale e della cd. proroga tecnica;
- di dare mandato al competente Ufficio dell'Autorità di inviare la presente delibera al Comune di Milano ed alle società A2A Calore & Servizi S.r.l. e Siram S.p.A.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 10 marzo 2021

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco